


Publicato il 23/01/2026



N. 00509 /2026 REG.PROV.CAU.  
N. 13135/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13135 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Perugini, Giuseppe Pecorilla e Nicola Petrini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pecorilla in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina 4;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

dei seguenti atti e provvedimenti:

1. Decreto M\_D AB05933 REG2025 0383213, datato 27.08.2025, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), ha escluso il Sig. **[REDACTED]** dalla procedura

concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024), comunicato al ricorrente in pari data;

2. Circolare del Ministero della Difesa M\_D AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto "Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90" qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo sull'esito finale, rispetto ad una previsione per cui non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole.

3. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI LENA MARCELLO JOHAN il 11\12\2025 :

**ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DEL**

Decreto M\_D AB05933 REG2025 0560721 02-12-2025, datato 02.12.2025, e pubblicato in data 09.12.2025, sul sito web del Ministero della Difesa [www.concorsi.difesa.it](http://www.concorsi.difesa.it), con il quale veniva approvata la Graduatoria di merito relativa all' all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare AB05933 REG 2024 0739577 del 20 dicembre 2024).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;  
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;  
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Premesso che:*

- il ricorrente è stato escluso dal concorso per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale - VFP4, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, perché ~~impugnato in un procedimento penale per delitto non colposo pendente dinnanzi al Tribunale Penale di Taranto;~~
  - con la precedente ordinanza della Sezione n. 6672 del 28.11.2025 il ricorrente è stato ammesso con riserva alla selezione, ai fini del completamento dell'iter concorsuale e dell'inserimento in graduatoria "con riserva" secondo il punteggio che sarebbe spettato;
  - con i successivi motivi aggiunti l'interessato ha impugnato la graduatoria sopravvenuta nella parte in cui non lo ha inserito tra i vincitori della selezione;
- Ritenuto che, per quanto dedotto dal ricorrente, il punteggio conseguito sulla base dei titoli posseduti appare più che sufficiente ai fini della immissione in ruolo, vista anche disponibilità di posizioni nella categoria/specialità di interesse dell'istante (FCM - Fucilieri di marina), per la quale vi è un numero di vincitori, inferiore ai posti messi a concorso;
- Ritenuto, pertanto, di confermare la misura cautelare ai fini della immissione con riserva in graduatoria e in servizio;

Ritenuto che sussiste, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso avverso la graduatoria risulta effettuata, al momento, soltanto nei confronti di alcuni dei controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso dei motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale per immissione nei VSP), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che a tali incumbenti parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, altresì, di richiedere a parte ricorrente, entro i termini di cui all'art. 73 c.p.a., documentato aggiornamento in merito allo stato ovvero (se del caso) all'esito del ~~procedimento penale~~ ha interessato il militare;

Ritenuto di fissare, per il merito, la pubblica udienza del 9 settembre 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare ai fini dell'inserimento del ricorrente, con riserva, nella graduatoria e della successiva immissione in ruolo (VSP);
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- dispone la produzione di informativa a cura di parte ricorrente nei sensi di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 settembre 2026, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.